

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1951

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati CAVERI, BARBERA, BASSANINI, BENE-
DIKTER, CARDETTI, COLUMBU, DE CAROLIS, EBNER, LANZINGER,
LEONI, LOI, MELLINI, RUSSO Franco, SODDU e WILLEIT

(V. Stampato Camera n. 3297)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del
9 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 1989*

Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037,
concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa».